



**BANDO DI CONCORSO INTERCOMUNALE
PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE
ORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (E.R.P.)
ANNO 2022**

**GESTIONE ASSOCIATA
COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA,
CAPOLIVERI E MARCIANA**

(Isola d'Elba)

BANDO DEL COMUNE DI CAPOLIVERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, così come in ultimo modificata dalla L.R. Toscana n. 35/2021;

VISTA la Convenzione per la gestione associata in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale n.2 del 2/1/2019 e successive modifiche ed integrazioni tra i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Capoliveri, approvata con:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 19.11.2021 - Comune di Campo nell'Elba
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 11.11.2021 - Comune di Capoliveri
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 22.10.2021 - Comune di Marciana

e sottoscritta il 23/3/2022 – Rep. 2507;

VISTO il “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” di proprietà dei comuni associati approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale di tutti e tre i Comuni in gestione associata;

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29/07/2022 del Comune di Campo nell'Elba, individuato Ente capofila della Gestione Associata, che approva la bozza del bando intercomunale e la relativa modulistica;

RICHIAMATA interamente la Determinazione n.142 del 4/8/2022 del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba, quale capofila, che approva la bozza del Bando e relativa modulistica per l'assegnazione degli alloggi ERP - annualità 2022 (domanda di partecipazione, modello per la presentazione di eventuali integrazioni e/o ricorsi alla graduatoria

provvisoria) e ne dispone la pubblicazione per il proprio ambito territoriale e conseguentemente, ogni Comune per il proprio territorio di competenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art.7 comma 1 del Regolamento citato, il bando è uguale per i tre Comuni associati, salvo procedimento amministrativo distinto per ogni Ente, con approvazione di tre graduatorie distinte per ogni Comune anche se, ai sensi dell'Art.2 della Legge Regionale Toscana n.35 del 21/09/2021, vengono riconosciuti i punteggi per la storicità della residenza nonché la storicità in graduatoria agli istanti, per l'intero ambito territoriale dei tre Comuni Associati.

RICHIAMATA interamente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/08/2022 che da mandato al Responsabile del Servizio sociale, Istruzione ed ERP di procedere all'approvazione del Bando ERP e ad ogni adempimento conseguente e sostanziale;

RITENUTO di procedere in merito;

RENDE NOTO

che **dal giorno 6/9/2022 e fino al giorno 5/11/2022** è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i. (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) e finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Capoliveri.

ATTENZIONE: Con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente Bando, cesserà l'efficacia del Bando ERP precedente e delle relative graduatorie definitive, con conseguente archiviazione delle pratiche afferenti.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ARTICOLO 1 - SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 L.R.T. n. 2/2019)

1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Bando relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere anch'esso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eccetto quanto previsto dal paragrafo 2, lettere a), b) e b) bis dell'Allegato A della LRT 2/2019, che si riferisce al solo soggetto richiedente. Possono partecipare al presente Bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio sia soggetti già assegnatari.

2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente Bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta, i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente, sia correttamente indicato il proprio "stato civile" presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (nubile/cebile, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a). La dicitura "ignoto e/o sconosciuto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza e comporta l'esclusione.

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. A norma dell'Allegato A della LRT 2/2019, la domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dai soggetti che risiedono nel Comune di Capoliveri o che vi prestino attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

2. I requisiti per la partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi di ERP da possedere alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune al quale viene presentata la domanda;

La permanenza di tale requisito ("residenza anagrafica o sede di attività lavorativa") verrà verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, ovvero l'avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ("ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE ordinario.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 3 del precedente art. 1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) del precedente art.1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c) (16.500,00 euro di valore ISEE), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

Si precisa che l'attestazione ISEE ordinaria o la DSU dovrà essere posseduta alla data di presentazione della domanda a pena di esclusione.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune al quale viene presentata la domanda.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui ai alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare.

Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui al comma 3 del precedente art.1 del presente Bando;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare

dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela, iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida, non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) del comma 2 del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

4. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

I vari casi di indisponibilità giuridica saranno sottoposti alla valutazione della Commissione ERP.

5. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui al precedente comma 2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

6. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ARTICOLO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda.

2. La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Altresì nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).

3. Il Comune ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

Ciascuna amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

4. Il Comune attiveranno un controllo a campione sulle domande pervenute.

5. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di

accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

ARTICOLO 4 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il bando ed i moduli di domanda saranno reperibili presso l'ufficio servizi sociali del Comune di Capoliveri, Viale Australia, 1 dal lunedì' al venerdì' dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il martedì' e il giovedì' dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (0565/967646) e sul sito ufficiale del Comune di Capoliveri: www.comune.capoliveri.li.it

2. La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere redatta unicamente sul modello predisposto (allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte, e - a pena di esclusione - firmata dall'interessato e corredata da copia del documento di identità in corso di validità.

3. Le domande devono essere presentate in bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e ss.mm. e ii.

4. Nel modulo di domanda il richiedente sottoscriverà il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii).

5. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata **entro il giorno 5/11/2022** a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

consegnata a mano all'Ufficio Protocollo ubicato in Viale Australia, 1 Capoliveri(0565/967611) negli orari di apertura al pubblico;

inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: **comunecapoliveri@pcert.it**

L'oggetto della PEC dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: **DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE ALL'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (E.R.P.) ANNO 2022**

ARTICOLO 5 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali- economiche- familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **punti 1**

a-3. nucleo familiare composto da:

- coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1**

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria, gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b.1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **punti 3**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3**

in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4**

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**

Le due condizioni non sono cumulabili

C) Condizioni di storicità di presenza:

L'attribuzione dei punteggi derivanti da condizioni di storicità di presenza di cui al punto c) dell'allegato B della Legge regionale non si applica anche ai soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

Ai sensi dell'Art.2 della Legge Regionale Toscana n.35 del 21/09/2021 che sostituisce il punto C1 dell'allegato B della LRT 2/2019, sono attribuiti i seguenti punteggi per la storicità della residenza nell'ambito di riferimento del bando: in tal senso, si intende per ambito di riferimento tutto il comprensorio dei tre Comuni della gestione associata ovvero indistintamente Marciana, Campo nell'Elba e Capoliveri:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno:

- tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**
- cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**
- dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**
- quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5**
- venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4**

c-2. presenza continuativa del nucleo familiare richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato:

per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio

punti 0,50

(Anche in questo caso, sono attribuiti i seguenti punteggi per la storicità della residenza nell'ambito di riferimento del bando: in tal senso, si intende per ambito di riferimento tutto il comprensorio dei tre Comuni della gestione associata ovvero indistintamente Marciana, Campo nell'Elba e Capoliveri).

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

· non inferiore ad anni 5:

punti 1

· non inferiore ad anni 10:

punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ARTICOLO 6 - CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019.

ARTICOLO 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – RICORSI

1. Ammissibilità delle domande

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modello allegato al presente bando (allegato 1) ed inoltrate al Comune di Capoliveri nel quale si richiede l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione di alloggio ERP.

2. Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune provvede all'attribuzione, a ciascuna domanda, del punteggio provvisorio sulla base delle dichiarazioni del richiedente e della documentazione eventualmente presentata, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 5) e secondo quanto previsto dall'Allegato B della LRT 2/2019, effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dal richiedente o dai componenti il nucleo familiare.

Al termine dell'istruttoria il Comune redige la "graduatoria provvisoria".

3. Formazione delle graduatorie generali provvisorie

A seguito dell'istruttoria delle domande e comunque entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle stesse, il Comune pubblica la propria graduatoria provvisoria per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, così composta:

- allegato a): elenco delle domande che risultano ammissibili e relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato b): elenco delle domande che risultano escluse.

Entro il periodo di 30 giorni di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i soggetti interessati possono presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alle graduatorie stesse, utilizzando l'apposito modello allegato (MODELLO OPPOSIZIONI).

4. Formazione della graduatoria definitiva.

Entro 60 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del Procedimento provvede a:

- approvare la graduatoria definitiva nel caso in cui non siano stati presentati ricorsi;
- inoltrare la graduatoria alla Commissione di cui all'art. 3 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la suddetta Commissione deve:

- a) decidere sui ricorsi, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del presente Bando e dichiarate nella domanda;
- b) ai fini della formazione della Graduatoria Definitiva, dirime le situazioni di parità di punteggio applicando quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della L.R.T. 2/2019 ovvero dando priorità a quelle con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Dopodiché il Comune, tempestivamente, approva la propria Graduatoria Definitiva.

La graduatoria definitiva è così composta:

- elenco delle domande che risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine decrescente di punteggio;
- elenco delle domande che risultano escluse, in ordine cronologico di protocollo.

Contro la graduatoria definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge.

5. Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria provvisoria e definitiva.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Capoliveri e sarà scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.capoliveri.li.it

ARTICOLO 8 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI

1. La graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capoliveri e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.
2. Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione cesserà l'efficacia delle Graduatorie Definitive ERP precedentemente approvate.
3. I requisiti di cui all'art. 2) del presente Bando, posseduti alla data di pubblicazione dello stesso, devono essere confermati al momento dell'assegnazione dell'alloggio ERP.
4. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva ERP scaturita dal presente Bando, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019.

Il Comune di Capoliveri procederà autonomamente all'assegnazione degli alloggi ai cittadini inseriti nella propria graduatoria, in base alla disponibilità degli alloggi ricadenti nel proprio territorio.

5. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria definitiva.

6. Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false, il Comune adotta il relativo provvedimento di annullamento secondo quanto disciplinato dall'art. 36 della LRT 2/2019.

7. In fase di assegnazione, per la verifica del requisito di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera d2) relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune, acquisito il dato relativo all'IVIE contenuto nella Dichiarazione ISEE, potrà procedere ad effettuare ulteriori verifiche ed accertamenti.

ARTICOLO 9 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Capoliveri, in qualità di titolare (con sede in Capoliveri, Viale Australia,1, Cap.57031, Livorno), tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal bando, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istanza/comunicazione al titolare. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e allo svolgimento della procedura e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare espressamente designati, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In riferimento alla normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Ue 2016/679 si ribadisce che:

a) i dati richiesti saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di selezione in oggetto;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti necessari per l'espletamento della procedura di selezione e l'affidamento dell'incarico; un eventuale rifiuto a produrre le dichiarazioni e le documentazioni richieste comporterà l'esclusione dalla procedura;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione:

- al personale dipendente dell'ente coinvolto nel procedimento amministrativo di selezione;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

e) i diritti dell'interessato sono quelli di cui al Regolamento Ue 2016/679, al quale si fa espresso rinvio;

f) titolare del trattamento è il Comune di Capoliveri, con sede in Viale Australia n. 1 , Cap. 57031 Livorno; Email: segretario@comune.capoliveri.li.it PEC: comunecapoliveri@pcert.it; Centralino: 0565967611;

g) il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare è l'Avv.to Nadia Corà- Responsabile

della Protezione dei dati personali, C/O Etruria P.A.; Email RPD: consulenza@entilonline.it PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

ARTICOLO 10 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 2/2019 e al “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 11.11.2021 - Comune di Capoliveri

2. Per informazioni è possibile contattare:

Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, Istruzione ed ERP-Dott.ssa Martina Franceschini

C/O Comune di Capoliveri, Viale Australia,1-Tel.0565/967611-967646

m.franceschini@comune.capoliveri.li.it(non usare per trasmettere l'istanza a pena di esclusione)

Data, 6/9/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Martina Franceschini

firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 comma2 D.lgs82/05